

## LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 107/22 “Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del registro” e la proposta di legge n. 108/22 “Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi” - Abbinata ai sensi dell’articolo 89 del R.I. Testo unificato “Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi”.

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione;

Visti l’articolo 91 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Renzo Marinelli

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo unificato «Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi» delle proposte di legge nn.108/2022 e 107/2022, nel testo approvato dalla IV Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 118 del 21 aprile 2023;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 9 maggio 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 9 maggio 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo unificato delle proposte di legge nn.108/22 e 107/22, concernente: «Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi», nel testo approvato dalla IV Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 59 del 21 aprile 2023;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Chiarello e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 5 maggio 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 5 maggio 2023;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
  - appare cospicuo il numero totale dei componenti del CTS; pur essendo comprensibile il coinvolgimento dei diversi attori interessati al tema, si corre il rischio di rendere sterili le riunioni.

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

---

## Relazione tecnico finanziaria

### Art. 1 (Finalità e oggetto)

L'articolo indica le finalità e l'oggetto della legge, che è diretta a migliorare la tutela della salute e delle condizioni di vita delle donne affette da endometriosi.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 2 (Registro regionale elettronico dell'endometriosi)

L'articolo dispone l'istituzione del Registro regionale elettronico dell'endometriosi (REE) presso l'Agenzia regionale sanitaria (ARS).

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto i dati che il medesimo REE deve contenere sono estrapolabili da quelli già a disposizione del Servizio sanitario regionale. E' previsto, inoltre, l'obbligo dei soggetti dello stesso Servizio sanitario regionale e dei soggetti privati accreditati di collaborare alla raccolta e all'aggiornamento di tali dati.

### Art. 3 (Linee guida e regolamento della tenuta del REE)

L'articolo demanda alla Giunta regionale l'approvazione delle linee guida per il percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare, la disciplina dell'organizzazione della rete regionale dell'endometriosi nonché l'adozione del regolamento per la tenuta del Registro regionale elettronico dell'endometriosi.

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché si limitano a specificare le competenze della Giunta regionale e ad individuare i soggetti da coinvolgere prima dell'adozione dei relativi atti.

### Art. 4 (Rete regionale dell'endometriosi)

L'articolo definisce le competenze della Giunta regionale in merito alla promozione e al coordinamento dell'istituzione e dell'organizzazione della Rete regionale dell'endometriosi per la prevenzione, la diagnosi e la cura della patologia.

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto il ruolo della Regione è limitato alla promozione e al coordinamento e in quanto negli enti del Servizio sanitario regionale risultano già disponibili le risorse umane, organizzative e strumentali necessarie.

### Art. 5 (Formazione)

L'articolo prevede che la Regione, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale, individui interventi specifici sull'endometriosi.

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto i medesimi interventi rientrano nell'ordinaria attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale.

## Art. 6

(Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi)

L'articolo istituisce, presso l'ARS, il Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi e ne definisce la composizione e le attività.

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché la partecipazione al Comitato, per espressa previsione, non dà diritto a corresponsione di compensi comunque denominati o a gettoni di presenza e poiché le attività di supporto al medesimo Comitato possono essere espletate dal personale già in servizio presso l'ARS.

## Art. 7

(Riconoscimento dell'apporto degli enti del Terzo settore)

L'articolo riconosce e valorizza la rilevanza sociale dell'apporto degli enti del Terzo settore che si occupano dell'endometriosi.

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limitano a prevedere forme di partecipazione alle attività disciplinate dalla legge.

## Art. 8

(Iniziative in occasione della giornata mondiale dell'endometriosi)

L'articolo stabilisce la promozione di iniziative di sensibilizzazione in occasione della Giornata mondiale dell'endometriosi e la possibilità, per la Regione, di concedere il patrocinio gratuito alle iniziative degli enti pubblici e del Terzo settore.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano un onere finanziario limitato, da contenere nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 13.

## Art. 9

(Settimana regionale dell'endometriosi)

L'articolo istituisce la Settimana regionale dell'endometriosi, in occasione della quale la Regione promuove e realizza campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte principalmente alle adolescenti e alle giovani donne per una diagnosi precoce della patologia.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano un onere finanziario da contenere nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 13.

## Art. 10

(Disposizioni per la protezione dei dati personali)

L'articolo dispone che gli interventi previsti dalla legge sono attuati nel rispetto delle disposizioni statali e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 11

(Disposizioni transitorie)

L'articolo contiene le disposizioni di prima applicazione della legge. Prevede, in particolare, che la Giunta regionale attua gli adempimenti di cui all'articolo 3 e all'articolo 6 rispettivamente entro centoventi giorni e novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 12**  
(Clausola valutativa)

L'articolo contiene la clausola valutativa.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

**Art. 13**  
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 dell'articolo 13 autorizza, nel triennio di riferimento, la spesa complessiva di euro 114.500,00, di cui euro 14.500,00 per l'anno 2023 ed euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da iscrivere nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

La quantificazione di tale spesa è stata effettuata tenendo conto del fatto che per l'attivazione del registro elettronico e della rete regionale dell'endometriosi sono sufficienti le risorse umane, organizzative e strumentali già disponibili e che, inoltre, per le iniziative, è prevista la collaborazione degli enti del Terzo settore e degli enti del Servizio sanitario.

La spesa per le iniziative previste dagli articoli 8 e 9, inoltre, è stata quantificata sulla base di analoghe iniziative realizzate con riferimento ad altre patologie.

L'importo del 2023, poi, è quantificato tenendo conto del fatto che, per tale anno, non dovranno essere sostenute le spese concernenti la Giornata Mondiale dell'endometriosi, che si celebra nel mese di marzo.

Il comma 2 dell'articolo 13 indica la copertura della spesa, per gli anni 2023 e 2024, a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", e per l'anno 2025, a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato". Per tale anno, infatti, è previsto un risparmio sulla copertura assicurativa contro i rischi derivanti da incendi, furti, rapine, responsabilità civile ed infortuni.

I commi 3 e 4 dell'articolo 13 stabiliscono che, per gli anni successivi al 2025, la spesa è autorizzata con le relative leggi di bilancio e che alla Giunta spetta effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

**Sintesi degli effetti finanziari sulla base della verifica di disponibilità al 19 giugno 2023**

Testo unificato "Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi" delle proposte di legge: n. 107/22 "Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del registro" n. 108/22 "Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi"																			
SPESA PREVISTA							COPERTURA												
Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	Disponibilità Competenza 2023	Riduzione 2023 a copertura oneri PDL	Disponibilità Competenza 2024	Riduzione 2024 a copertura oneri PDL	Disponibilità Competenza 2025	Riduzione 2025 a copertura oneri PDL	Anni successivi	
8	7	1	CNI	14.500,00	50.000,00	50.000,00	20	3	1	2200310097	Fondo Speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi	14.500,00	14.500,00	420.000,00	50.000,00			leggi di bilancio	
							1	3	1	2000310030	Spese per la copertura assicurativa contro i rischi derivanti da incendi, furti, rapine, responsabilità civile ed infortuni - Spesa obbligatoria					646.757,68	50.000,00	leggi di bilancio	
Totale complessivo				14.500,00	50.000,00	50.000,00							14.500,00		50.000,00		50.000,00		

**Art.14**  
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo si limita a prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## SCHEDA ATN

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

Proposta di legge in testo unificato

“Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi”

delle P.D.L. n. 107/2022 “Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del registro” e P.D.L. n. 108/2022 “Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi”

## ELEMENTI DI ANALISI

## CONTENUTI

<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea annovera tra le finalità delle politiche dell'Unione europea la garanzia di un elevato livello di protezione della salute umana (articoli 19 e 168).</p> <p>Il Parlamento europeo, il 19 aprile 2004, con la Written Declaration on Endometriosis, ha richiamato l'attenzione sul tema dell'endometriosi e ha sottolineato, tra l'altro, l'importanza della conoscenza di tale malattia, sia tra i medici che tra la popolazione.</p> <p>Il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla promozione della parità di genere nella salute mentale e nella ricerca clinica con la quale si chiede alla Commissione europea e agli Stati Membri di aumentare i finanziamenti per promuovere la ricerca sulle cause e le possibili cure dell'endometriosi, nonché la stesura di orientamenti clinici e la creazione di centri di riferimenti; di promuovere campagne di informazione, prevenzione e sensibilizzazione sull'endometriosi e di fornire mezzi per la formazione di professionisti specializzati nell'ambito sanitario e per le iniziative di ricerca.</p> <p>In coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea la presente proposta di legge introduce forme di tutela della salute e delle condizioni di vita, individuali e sociali, delle donne affette da endometriosi, promuovendo campagne di informazione, formazione, prevenzione e sensibilizzazione sull'endometriosi.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i</b></p>	<p>La proposta di legge rientra nella materia della tutela della salute e quindi nella potestà legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>L'intervento normativo si pone in armonia con i principi costituzionali, in particolare con l'articolo 32 della Costituzione che sancisce il diritto alla salute, definendolo non solo come interesse della collettività, ma anche come diritto fondamentale dell'individuo che impone piena ed esaustiva tutela nelle sue diverse situazioni.</p> <p>La proposta di legge istituisce il registro regionale dell'endometriosi e ciò è</p>



<p><b>principi costituzionali</b></p>	<p>compatibile con il quadro normativo nazionale e, in particolare, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017 che disciplina l'identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, tra cui compare anche quello dell'endometriosi. La proposta di legge è coerente con quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 laddove riconosce e valorizza la rilevanza sociale dell'apporto degli Enti del Terzo settore che si occupano dell'endometriosi, con la finalità di fornire sostegno e solidarietà alle donne che ne sono affette, incentivando forme di partecipazione degli Enti alle attività e agli interventi previsti dalla proposta di legge.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 5, comma 1, in base al quale la Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute.</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	<p>La proposta di legge non incide su altre leggi o regolamenti regionali vigenti.</p>
<p><b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b></p>	<p>La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.</p>
<p><b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b></p>	<p>Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.</p>